



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 1327 del 30/12/2016

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 e 6.1 - Proroga termine di presentazione delle domande di sostegno.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulle sottomisure 4.1 - "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" e 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori" - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria;
- n. 612 del 30/06/2016 con la quale, tra l'altro, sono state definite le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 4.1;
- n. 730 del 29/07/2016 con la quale, tra l'altro, sono state definite le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 6.1;
- n. 809 del 05/08/2016 con la quale sono stati, tra l'altro, prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno definitive e sono stati riaperti i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla sottomisura 4.1;
- n. 827 del 13/09/2016 con la quale i termini per la presentazione delle domande di sostegno per le sottomisure 4.1 e 6.1 sono stati rideterminati al 30/12/2016;

Vista la legge di bilancio 2017, approvata a titolo definitivo dalle Camere e in corso di pubblicazione, e in particolare l'art. 46, il quale riconosce un esonero contributivo triennale per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis;

Ritenuto pertanto necessario consentire un sufficiente periodo di coesistenza delle agevolazioni previdenziali disposte dalla legge di bilancio con gli aiuti previsti dal PSR, misura 6.1, in modo da consentire ai giovani agricoltori di poter usufruire di entrambe le provvidenze;

Dato atto che le due forme di aiuto di cui sopra (esonero contributivo di cui all'art. 46 della legge di bilancio e aiuti di cui alla misura 6.1 del PSR) risultano compatibili e cumulabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Ritenuto a questo proposito congruo un posticipo di un mese, cioè fino al 31 gennaio 2017, del termine per la presentazione delle domande di sostegno in argomento;

Ritenuto altresì necessario posticipare parallelamente anche i termini per la presentazione delle domande della misura 4.1, che viene utilizzata dalla maggior parte dei giovani agricoltori per il sostegno agli investimenti da realizzare nella fase di avvio dell'impresa;

Sentite al riguardo le Organizzazioni delle imprese agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

D E L I B E R A

1. Di rideterminare, per i motivi meglio precisati in premessa, al 31 gennaio 2017 il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1 - "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" e sulla sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori". Il termine del 31 gennaio 2017 così rideterminato riguarda sia la presentazione di nuove domande di sostegno che la presentazione di domande definitive a perfezionamento di precedenti domande semplificate;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.